

Osservazioni in merito al D.L. n. 1328

Il carico burocratico per le imprese del settore biologico nazionale è solo in parte dovuto direttamente al D.L.vo n. 220/95, essendo piuttosto conseguente allo stratificarsi nel tempo di disposizioni di livello europeo, nazionale e regionale. In tal senso l'abrogazione degli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.L.vo 220/95 è funzionale ai nuovi obblighi di gestione informatizzata dell'elenco degli operatori biologici già previsti dal DM n. 2049 del 1 febbraio 2012 e successive modificazioni e elimina anche alcuni adempimenti non ancora adeguatamente gestiti (programmi annuali di produzione, relazioni di ispezione) o non gestiti affatto dall'istituendo SIB (registri aziendali). Si tratta di adempimenti comunque necessari al corretto funzionamento del sistema di controllo e certificazione che, se è bene vengano finalmente semplificati/informatizzati, vanno tuttavia ridefiniti sentendo le rappresentanze degli operatori e degli organismi di certificazione. Inoltre il provvedimento in questo modo abroga solo la modulistica riferita alle produzioni vegetali, non quella prevista per le produzioni zootecniche e la trasformazione inclusa in altre norme nazionali vigenti, delle quali cui non si prevede nemmeno la revisione.

In relazione all'organizzazione del sistema di certificazione e alla presenza di numerosi sistemi informatici regionali che svolgono compiti analoghi, ovvero alla complessità e variabilità del sistema delle imprese del settore, è inoltre opportuno che l'istituendo SIB svolga esclusivamente le funzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in relazione alla gestione della fase di notifica degli operatori e conseguente pubblicazione degli elenchi degli idonei nonché dei programmi annuali di produzione vegetale. Ciò perché il collegamento con il fascicolo aziendale informatizzato gestito dal SIAN è un elemento fondamentale non solo e non tanto di semplificazione ma di univocità e certificazione dei dati relativi alle superfici e alle colture. Ogni altra gestione centralizzata degli adempimenti e dei dati appare essere eccessivamente complessa, dunque onerosa anche solo in termini di sviluppo e organizzazione dei sistemi informatici. Deve infatti essere notato che fino a ora lo sviluppo del SIB non solo ha comportato un costo rilevante in termini di risorse pubbliche senza raggiungere un risultato consolidato, ma anche un rilevante sforzo da parte dei CAA e degli organismi di certificazione autorizzati, che hanno investito in ore uomo e in adeguamento del loro sistemi informatici fino a ora ingenti risorse proprie.

Anche in relazione alla necessaria cooperazione con i sistemi delle Regioni, dei CAA e degli organismi di certificazione autorizzati è indispensabile che il SIB si doti di un comitato di indirizzo che definisca e verifichi lo sviluppo del progetto e la gestione del sistema. In relazione al proprio ruolo quale ente unico nazionale di accreditamento nel sistema di certificazione di settore e alle auspicabili sinergie già avviate con il MiPAAF nella gestione degli adempimenti a carico degli organismi di certificazione è opportuno che al comitato partecipi anche ACCREDIA.

In relazione a quanto di cui sopra si propongono i seguenti emendamenti al testo dell'art. 6:

comma 1: prima di "sono abrogati" aggiungere: "art. 1 terzo alinea DM n. 91436 del 4 aprile 2000";

comma 2: "[omissis]..., al fine di gestire i procedimenti amministrativi per l'inserimento degli operatori nell'elenco di cui al successivo comma 4 e gli adempimenti connessi alla gestione del piano colturale. Per definire le linee di sviluppo del SIB e verificare la loro migliore attuazione il Ministero istituisce con apposito Decreto, da emanare entro trenta giorno dalla data in vigore della presente legge, un comitato d'indirizzo a cui partecipano i rappresentanti degli operatori biologici, dei CAA, degli organismi di certificazione autorizzati, delle Regioni e di ACCREDIA.";

comma 3: "[omissis]...i registri aziendali e la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato I del DM n. 91436 del 4 aprile 2000 sono definiti sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati con decreto del Ministero...[omissis]...favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi."

Bologna, 28 aprile 2014